

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVII LEGISLATURA ————

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FEDELI, RITA GHEDINI,
FINOCCHIARO, DE BIASI, BONFRISCO,
GIANNINI, MUSSOLINI, DE PIETRO, DE PETRIS,
PETRAGLIA, BISINELLA, PUGLISI, LO MORO,
DIRINDIN, GATTI, AMATI, ASTORRE, BIANCONI,
CANTINI, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI,
CIRINNA', CUCCA, D'ADDA, FABBRI, FATTORINI,
FAVERO, GIACOBBE, GUERRIERI, LAI, LO
GIUDICE, MATTESINI, MIGLIAVACCA, PAGLIARI
PEGORER, PEZZOPANE, RUSSO, SCALIA,
SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, TOMASELLI,
VALENTINI

*Disposizioni per la valutazione dell'impatto di genere
della regolamentazione e delle statistiche*

—————
16 luglio 2013

RELAZIONE

Onorevoli Senatrici e Senatori! L'innalzamento del tasso di occupazione femminile è una priorità su cui impegnarsi per elevare il potenziale di crescita del Paese e per garantire una più equa ripartizione delle risorse pubbliche, anche in funzione della sostenibilità futura dei sistemi previdenziale e di protezione sociale. Nel nostro Paese il tasso di occupazione femminile continua a presentare valori molto al di sotto della media europea (47,1 per cento, a fronte del 58,6 della media UE27 e del 59,8 della media UE15).

Le difficoltà di lavorare e progredire nella carriera per una donna-madre sono confermate dall'esigua percentuale di donne presenti nei luoghi decisionali, nonostante il merito: imprenditrici (19,6 per cento), dirigenti (27 per cento), libere professioniste (30,1 per cento), dirigenti medici di strutture complesse (14,2 per cento), prefetti (31,1 per cento), professori ordinari (18,4 per cento), direttori di enti di ricerca (18,2 per cento), ambasciatrici (3,2 per cento) e nessuna donna al vertice della magistratura.

La crisi generale dell'economia italiana ci consegna un'offerta sempre più povera e dequalificata di lavoro: secondo i dati forniti dall'Inps, nel periodo gennaio-maggio 2013 sono state autorizzate 457,2 milioni di ore di cassa integrazione (102,6 in deroga, 188 straordinaria e 166 ordinaria) contro i 428,3 milioni autorizzate negli stessi mesi del 2012. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ha poi condotto un'indagine incrociando i dati dell'Istat con quelli forniti dalle cause sul lavoro e, prendendo in considerazione molti parametri tra cui la monocommittenza e il reddito, ha descritto un quadro preoccupante: i falsi autonomi in Italia, tra partite Iva e contratti di collaborazione, sarebbero più di un milione. Ancora, secondo i dati a livello territoriale contenuti negli *Scenari di sviluppo delle economie locali italiane* realizzati da Unioncamere e Prometeia, dal 5,8 per cento del Trentino Alto Adige al 20,6 per cento della Calabria, il tasso di disoccupazione atteso per il 2013 è pari all'11,4 per cento.

Secondo i dati comunicati dall'Istat, il tasso di disoccupazione giovanile, che esprime l'incidenza dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro, è stato pari a maggio 2013 al 38,5 per cento: si tratta di un livello inferiore di 1,3 punti percentuali rispetto al mese di aprile, quando l'indicatore ha toccato il valore massimo delle serie mensili, ovvero dal gennaio 2004, attestandosi appena sotto il 40 per cento - ma in aumento di 2,9 punti nel confronto tendenziale (rispetto a maggio 2012).

A livello di genere, complessivamente il tasso di disoccupazione maschile (11,5 per cento), cresce di 0,3 punti rispetto ad aprile e di 1,9 punti nei dodici mesi; rimane invece stabile quello femminile, che comunque resta più alto (13,2 per cento) e che nei dodici

mesi aumenta di 1,8 punti. In particolare, il tasso di occupazione femminile continua ad essere talmente basso (a livello europeo superiore soltanto alla *performance* di Malta) da aver indotto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a individuare nel lavoro delle donne la via d'uscita possibile dalla spirale recessiva nella quale ci troviamo.

A questo proposito, gli Stati generali del CNEL sull'occupazione femminile, tenutisi il 10-11 aprile 2013, hanno evidenziato l'insufficiente partecipazione delle donne al mondo del lavoro - con un tasso di occupazione di oltre 19 punti percentuali in meno rispetto agli uomini - e come l'aumento della disoccupazione stia segnando un ampliamento del divario di genere. Le analisi presentate in questo contesto ci segnalano un divario nella distribuzione del reddito (sia di lavoro che pensionistico), un difficile accesso alle tutele e un welfare in generale poco adeguato ai bisogni, una scarsa valorizzazione delle competenze come i principali aspetti che limitano il ruolo essenziale della donna nella società.

Nonostante l'occupazione femminile presenti una maggiore tenuta negli anni della crisi, si è comunque verificata in questo periodo una ricomposizione verso posizioni a più bassa qualifica abbinata alla crescita del part time involontario e alla persistenza di un più elevato grado di instabilità dell'occupazione. Tra il 2008 e il 2012 l'occupazione qualificata è diminuita fra le donne di 376.000 unità, mentre i lavori non qualificati hanno fatto registrare un incremento di 242.000 unità (fonte ISTAT). Il rapporto annuale dell'Istat segnala come in termini di caratteristiche e qualità del lavoro persistono per le donne fenomeni di segmentazione occupazionale e di minor rendimento del capitale umano, che continuano ad essere escluse da ruoli di responsabilità e confinate in determinati settori occupazionali. Dall'inizio della crisi il ritmo di crescita dell'occupazione femminile nelle professioni non qualificate è più che doppio rispetto a quello degli uomini (in aumento del 24,9 per cento per le donne contro il 10,4 per cento per gli uomini) e più che triplo nell'ambito delle professioni relative alle attività commerciali e i servizi (rispettivamente +14,1 e 4,6 per cento).

A conferma, per spiegare il 50 per cento dell'occupazione maschile occorrono 51 professioni, mentre nel caso dell'occupazione femminile ne servono solo 18. Il peggioramento delle condizioni generali del mercato del lavoro ha, dunque, intensificato il fenomeno della segregazione di genere: l'indice di Charles, che misura per ciascuna categoria professionale le deviazioni del rapporto di genere dal totale nazionale, dopo essersi attestato attorno allo 0,87 nel periodo 2004-2008 è in questi anni in costante crescita ed ha raggiunto nel 2012 un valore pari a 1.

Rispetto al rendimento del capitale umano, va notato che l'incidenza delle donne sovraistruite, ossia impiegate in professioni per le quali il titolo di studio richiesto è

inferiore a quello posseduto, continua a essere maggiore di circa 3 punti percentuali di quella degli uomini (23,3 contro 20,6 per cento). Tale differenza è anche più accentuata nel caso dei laureati (6,1 punti nel 2012 in crescita di 1 punto rispetto al 2011).

E' evidente che per orientare le politiche pubbliche alla ripresa economica e produttiva, alla riduzione delle diseguaglianze, alla coesione sociale e all'equità, non si può prescindere da basi conoscitive certe circa l'articolazione fra i generi delle variabili macroeconomiche e dalla declinazione di genere dei fenomeni sociali.

Analogamente, è indispensabile realizzare valutazioni circa gli effetti della normativa e delle politiche economiche pubbliche sulla condizione di disparità fra i generi e, in generale, sulle condizioni di vita dei diversi generi, per modularle in funzione degli obiettivi dati.

Il presente disegno di legge intende quindi rappresentare una risposta a parte delle summenzionate diseguaglianze di genere, prevedendo alcune misure finalizzate alla produzione di statistiche specializzate e alla valutazione *ex ante* ed *ex post* della legislazione sulle pari opportunità, e non solo, in tutti gli ambiti della regolamentazione pubblica. Consapevoli del contributo delle donne alla vita economica e sociale del Paese, il presente disegno di legge si pone quale obiettivo l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, di un Osservatorio consultivo sull'impatto di genere della regolamentazione pubblica e, più in generale, l'introduzione nel nostro ordinamento di un insieme articolato di misure volte ad evitare che decisioni politiche – apparentemente neutre rispetto al genere – possano avere un impatto differente, anche se non previsto e non voluto.

Nel merito, all'articolo 1 del presente disegno di legge si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, di un Osservatorio consultivo sull'impatto di genere della regolamentazione pubblica, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISTAT e da esperti nominati sulla base delle specifiche professionalità nel settore legislativo e degli studi di genere. Sebbene si stabilisca che, quanto all'organizzazione e al funzionamento dell'Osservatorio, si provvede con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 2 dell'articolo 1 specifica i compiti e le funzioni spettanti al summenzionato nuovo organismo. L'Osservatorio è quindi tenuto, tra l'altro, ad effettuare ricognizioni della normativa di genere vigente; raccogliere dati comparabili sulla parità tra i generi, nonché statistiche disaggregate in base al sesso; quantificare le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti e delle politiche pubbliche in materia di occupazione e di formazione; assicurare il coordinamento delle amministrazioni in materia di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR),

nonché di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), per quanto concerne i profili di genere, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge; formulare proposte per l'armonizzazione degli indicatori e delle metodologie sensibili al genere con quelli utilizzati dalle organizzazioni internazionali; trasmettere al Governo e al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e su quella da svolgere nell'anno successivo, recante in allegato i dati statistici e le analisi quantitative, per l'anno di riferimento, sull'impatto di genere della regolamentazione.

Per quanto più specificatamente concerne la valutazione dell'impatto di una proposta di legge rispetto al genere, è da sottolineare come questa permetta di effettuare considerazioni, sulla base di specifici criteri rilevanti rispetto al sesso, sia sulla situazione presente che sui prevedibili effetti conseguenti all'introduzione della proposta stessa. Non a caso, nella tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 della Commissione europea (Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 1 marzo 2006), nella parte dedicata al miglioramento della *governance* sulla parità tra i generi, è stato specificatamente sottolineato che «l'applicazione di metodologie in tema di parità tra donne e uomini, quali la valutazione dell'impatto rispetto al genere e il bilancio di genere (l'integrazione della prospettiva di genere nella prospettiva di bilancio) favorirà la parità tra donne e uomini e apporterà maggiori trasparenza e affidabilità». Il documento ha previsto in particolare l'intenzione della Commissione di sostenere la valutazione dell'impatto rispetto al genere e il bilancio di genere, rafforzando l'integrazione della prospettiva di genere nella valutazione di impatto delle politiche e della legislazione comunitarie e studiando la possibilità di elaborare il bilancio di genere a livello di Unione europea, in particolare nei fondi strutturali entro i limiti della gestione concorrente; di promuovere il bilancio di genere a livello locale, regionale e nazionale, anche attraverso lo scambio di pratiche ottimali; di potenziare l'efficacia della legislazione.

Si ricordano inoltre l'Inghilterra e la Spagna, sia pure con modalità diverse, quali esempi di Paesi che hanno introdotto una legislazione positiva, prevedendo la valutazione equitativa di genere delle innovazioni legislative. Nello specifico, in Inghilterra la valutazione equitativa di genere è stata inserita nell'ambito della Analisi dell'impatto della regolamentazione, denominata (AIR), che era stata introdotta già a partire dagli anni Ottanta quale metodo valutativo delle politiche pubbliche, in particolare di *deregulation*. La valutazione di genere si caratterizza quindi come uno strumento per verificare in che modo le opzioni legislative di *public policy* possono influenzare donne e uomini in modo diverso, anche in quelle politiche e in quei settori in cui l'ineguaglianza non emerge in modo ovvio e palese. Diversamente, nell'ordinamento spagnolo è stata approvata una legge *ad hoc* (la legge n. 30 del 2003), che prevede che la relazione di impatto di genere sia allegata alle proposte di legge di iniziativa

governativa. In questo caso, la valutazione equitativa di genere è stata altresì prevista come strumento valutativo *ex ante* non solo delle politiche di parità, ma delle politiche pubbliche in generale, nello strumentario decisionale della programmazione di alcuni importanti fondi comunitari.

Per quanto quindi concerne la valutazione *ex ante* ed *ex post* della regolamentazione in prospettiva di genere nel nostro Paese, l'articolo 2 del presente disegno di legge si propone di modificare l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione per il 2005) che, rubricato "Semplificazione della legislazione", ha introdotto, come supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice in ordine all'opportunità dell'intervento normativo, l'analisi e la verifica dell'impatto della regolamentazione (AIR e VIR). Mentre con il termine "analisi di impatto della regolamentazione" s'intende una «valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative», con il termine "verifica dell'impatto della regolamentazione" si fa riferimento a quelle attività di verifica periodica da effettuarsi ai fini della verifica del raggiungimento delle finalità, della stima dei costi e degli effetti prodotti dall'intervento legislativo. È all'interno di questo sistema di valutazione, già in vigore nel nostro ordinamento, che l'articolo 2 del presente disegno di legge mira a prevedere che AIR e VIR ricomprendano l'impatto di genere tra i profili di indagine e valutazione.

Stante ciò, nella prospettiva di introduzione di strumenti di valutazione *ex ante* ed *ex post* della regolamentazione pubblica a livello di genere, è certamente necessario poter contare su aggiornati e specifici dati statistici. A riguardo, l'impegno di adeguare la rilevazione, la produzione e la diffusione delle statistiche di genere in tutti gli ambiti, economici, culturali e sociali, è stato assunto solennemente dal Governo italiano all'atto della sottoscrizione della piattaforma della Conferenza dell'ONU sulla condizione femminile svoltasi a Pechino nel 1995. Da tale impegno sono scaturite diverse raccomandazioni dell'Unione europea e alcuni disegni di legge presentati al Parlamento italiano che non hanno trovato, tuttavia, realizzazione, mentre permangono serie carenze strutturali nella rilevazione dei dati. Tali carenze, peraltro, sono state evidenziate anche dalle parti sociali che hanno più volte manifestato l'esigenza di poter disporre in modo sistematico di una lettura di genere delle statistiche ufficiali, anche al fine di poter effettuare una corretta valutazione dell'impatto delle normative previste sulle politiche di pari opportunità.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ha quindi sottolineato che l'esigenza di un adeguamento della rilevazione sulla base del genere si è ulteriormente rafforzata nel corso di questi ultimi anni, anche alla luce della elaborazione dei rapporti

periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, che il CNEL stesso svolge annualmente, come disposto dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Il presente disegno di legge intende quindi promuovere la produzione e l'utilizzo di «statistiche di genere», termine comunemente utilizzato a livello internazionale per indicare l'attitudine della ricerca statistica nel suo complesso ad assumere il genere come variabile essenziale alla comprensione dei fenomeni sociali. In sostanza, con tale espressione si indica un complesso di criteri, tali da integrare la variabile del genere nelle metodologie utilizzate per la rilevazione, l'elaborazione e la presentazione delle informazioni statistiche. Le statistiche di genere si basano infatti su una metodologia di raccolta, elaborazione e analisi dei dati statistici differenziata secondo il genere e sulla pubblicazione finale di statistiche in cui i dati relativi a entrambi i generi abbiano lo stesso grado di visibilità e di leggibilità. Complessivamente, l'organizzazione della ricerca statistica tiene conto delle questioni che incidono in modo differenziato sulla situazione di donne e di uomini, con particolare riferimento alla divisione dei ruoli, all'accesso alle risorse materiali e culturali, all'accesso ai servizi, ai fattori di vulnerabilità sociale.

In tal senso, la generalizzazione delle rilevazioni statistiche disaggregate per sesso e delle indagini che fanno emergere problematiche legate alla differenza di genere sono strumentali alla valutazione di impatto e dunque all'elaborazione di politiche pubbliche esplicitamente mirate alla promozione e attuazione del principio di pari opportunità. Il presente disegno di legge, assumendo la proposta elaborata dal CNEL, mira ad inserire la questione di genere all'interno dell'informazione statistica e consentire all'ISTAT di svolgere un ruolo pilota nei confronti di tutte le attività di ricerca e raccolta di dati da parte della pubblica amministrazione. Se è vero che l'ISTAT ha già realizzato le principali azioni di adeguamento per la produzione di statistiche di genere - in particolare per ciò che concerne la differenziazione dei dati secondo il sesso e lo svolgimento di indagini specifiche in aree tematiche sensibili - è tuttavia imprescindibile compiere un ulteriore sforzo. Infatti, nonostante l'esigenza sempre più pressante di una informazione statistica ufficiale dettagliata sull'ambito territoriale e di genere, trovando priorità e certezza di realizzazione i soli progetti statistici derivanti direttamente o indirettamente da regolamenti o da direttive comunitari (tra cui le rilevazioni statistiche economiche e di contabilità nazionale) e dalla normativa nazionale, si pone inevitabilmente un freno all'adozione di nuove metodologie che collocherebbero il nostro Paese all'avanguardia nell'informazione statistica, consentendo inoltre l'adozione di politiche mirate.

Il presente disegno di legge mira, dunque, a realizzare una sorta di «circolo virtuoso» tra statistiche sociali e statistiche di genere e a fare in modo che, dal rispettivo

rafforzamento, derivi un miglioramento complessivo dell'informazione statistica, presupposto indispensabile per garantire una corretta valutazione *ex ante* ed *ex post* della regolamentazione. Così, sulla base di un disegno di legge a suo tempo presentato al Parlamento dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) (AS n. 1738 - XV legislatura), l'articolo 3 del presente disegno di legge introduce l'obbligo per gli uffici, enti, organismi e soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone, disaggregati per uomini e donne. Inoltre, si stabilisce l'obbligo per l'ISTAT di effettuare indagini sociali ed economiche secondo un approccio di genere in specifiche macro aree tematiche (formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale; conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto; partecipazione sociale e politica; presenza di donne e di uomini nei luoghi decisionali; salute e stili di vita; fecondità e natalità; criminalità; reddito e povertà; condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza), ad esclusione di quelle nelle quali la produzione di statistiche secondo indicatori sensibili al genere è già obbligatoria in base ai regolamenti europei. Si prevede quindi che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da assicurare la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e a uomini e l'uso di indicatori sensibili al genere. A riguardo, la costruzione degli indicatori deve tenere conto delle variabili target all'uopo individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e i Ministri interessati, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di armonizzare il diritto interno con quello dell'Unione europea, al comma 4 dell'articolo 3 è altresì previsto che l'individuazione delle variabili target per la costruzione degli indicatori debba essere effettuata in conformità al Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (GU L 165 del 3.7.2003).

L'articolo 4 del presente disegno di legge prevede una modifica al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al fine di ricomprendere l'esame delle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione e formazione nei contenuti della relazione che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali rende al Parlamento sul monitoraggio dell'applicazione delle politiche di pari opportunità.

Da ultimo, l'articolo 5 introduce una modifica alla legge di riforma della contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), prevedendo che, in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF), sia presentato un documento, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e gli altri Ministri interessati, nel quale devono essere illustrati, anche mediante appendici statistiche, lo stato di attuazione e gli

effetti derivanti dai provvedimenti di agevolazione e di sostegno alle attività economiche e produttive sui soggetti beneficiari, con dati disaggregati per uomini e donne e per età.

Per queste ragioni si auspica l'immediata approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Osservatorio consultivo sull'impatto di genere della regolamentazione)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, l'Osservatorio consultivo sull'impatto di genere della regolamentazione, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

- a) effettua ricognizioni della normativa di genere vigente;
- b) raccoglie dati comparabili sulla parità tra i generi, nonché statistiche disaggregate in base al sesso;
- c) quantifica le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti e delle politiche pubbliche in materia di occupazione e di formazione;
- d) assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), nonché di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), per quanto concerne i profili di genere, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;
- e) in conformità al Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (GU L 165 del 3.7.2003), formula proposte per l'armonizzazione degli indicatori all'interno delle macro aree tematiche di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge e delle metodologie sensibili al genere con quelli utilizzati dalle organizzazioni internazionali;
- f) favorisce l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e di indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati nella prospettiva di genere;
- g) favorisce e promuove la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere, anche attraverso il censimento delle ricerche e pubblicazioni di interesse per l'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte del SISTAN;
- h) formula suggerimenti e proposte finalizzati all'individuazione di nuove esigenze informative, tematiche emergenti nonché analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere;
- i) trasmette al Governo e al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e su quella da svolgere nell'anno successivo, recante in allegato i dati statistici e le analisi quantitative, per l'anno di riferimento,

sull'impatto di genere della regolamentazione di cui alla lettera e) del comma 2 del presente articolo.

3. L'Osservatorio è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, che lo presiede; da due rappresentanti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, indicati dalle parti sociali; da due rappresentanti dell'ISTAT; da due esperti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità, sulla base delle specifiche professionalità nel settore legislativo e degli studi di genere. Nella composizione dell'Osservatorio è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nella medesima composizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quinti del totale dei componenti.

4. All'organizzazione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

(Disposizioni in materia di valutazione dell'impatto di genere della regolamentazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Al fine di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della vita pubblica e privata, i metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), nonché i metodi relativi alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ricomprendono, tra i profili di indagine e valutazione, l'impatto di genere.».

Art. 3

(Disposizioni in materia di statistiche di genere)

1. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.

2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e a uomini;

b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN), anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

4. L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza periodica, di indagini sociali ed economiche secondo un approccio di genere nelle seguenti macroaree tematiche:

- a) formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale;
- b) conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto;
- c) partecipazione sociale e politica;
- d) presenza di donne e di uomini nei luoghi decisionali;
- e) salute e stili di vita;
- f) fecondità e natalità;
- g) criminalità;
- h) reddito e povertà;
- i) condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e i Ministri interessati, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le variabili target per la costruzione degli indicatori all'interno delle macro aree tematiche di cui al comma 4, in conformità al Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (GU L 165 del 3.7.2003).

6. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione del presente articolo.

Art. 4

(Modifica del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna)

1. Al comma 1, dell'articolo 20, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole: «pari opportunità nel lavoro» sono aggiunte le seguenti: «, sulle ricadute

sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali».

Art. 5

(Modifica della legge di contabilità e finanza pubblica)

1. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. In apposito allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e gli altri Ministri interessati, nel quale sono illustrati, anche mediante appendici statistiche, lo stato di attuazione e gli effetti derivanti dai provvedimenti di agevolazione e di sostegno alle attività economiche e produttive sui soggetti beneficiari, con dati disaggregati per uomini e donne e per età.».

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.